



Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

P.IVA 01213110743 cod. Fiscale 80001910746
0831/653763

☎ 0831/654741 Fax

Indirizzo: Piazza Giovanni Falcone
72027 San Pietro Vernotico (BR)

BANDO ANNO 2021 - COMPETENZA 2020 -

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE

IL RESPONSABILE AREA 5

Rende noto che, in esecuzione dell' Atto Dirigenziale della R.P. n.514 del 13/12/2021 ai sensi della Legge 09/12/98 n.431, art.11 del fondo nazionale per il sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione, sono aperti i termini per la partecipazione al bando pubblico di concorso al fine dell'assegnazione di contributi integrativi, relativi all'anno 2020.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007;
- c) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso valido dal 2020 ad oggi;
- d) Residenza nel Comune di San Pietro Vernotico presso l'immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- e) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2020 non superiore a €. **€ 13.405,08** (pari a due pensioni minime INPS) per la fascia A;
- f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2020 non superiore a €. **15.250,00** (il reddito di riferimento è quello definito dall'art. 3-comma 1- e della L.R. n. 10/2014 con le riduzioni previste dalla L. 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni);

Per la determinazione del reddito, di cui ai punti e) ed f) di ogni componente del nucleo familiare, dovrà essere utilizzato: per il modello Certificazione Unica 2021 - dati fiscali rigo 1 o rigo 2; per il modello

730/2021, redditi 2020, rigo 11 quadro 730-3- ; per il modello Unico 2021 il rigo RN1 del Quadro RN o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD; vanno inoltre computati, pena l'esclusione, gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti (assegni di cura, contributo libri scolastici, canoni di locazione ecc.). Per i soggetti di cui alla precedente lettera e) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul reddito risulti non inferiore al 14%; Per i soggetti di cui alla precedente lettera f) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul reddito, risulti non inferiore al 24%. Per i nuclei familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegato almeno uno dei seguenti documenti:

- autocertificazione con l'indicazione puntuale dei servizi o delle prestazioni socio-assistenziali utilizzate nel 2020 che hanno dato luogo ad interventi di sostegno del nucleo familiare e/o ad una erogazione di contributi economici da parte dei servizi sociali del Comune;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la indicazione della fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico

- L.R. 15/11/2017 n. 45, art. 6- comma 4 lett. b), aventi i seguenti requisiti: a) genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno 5 anni; b) disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge; c) presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della L. n. 104/1992. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n.45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli artt. 570 e 572 del codice penale.

Sono escluse dal contributo:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- le domande relative a nuclei familiari (composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF) che, relativamente all'anno 2021:
 - siano titolari, da parte anche di uno solo dei componenti il nucleo, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, oppure con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio o parte di esso, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità o l'inabitabilità dell'alloggio;
 - abbiano richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L.431/98;

- abbiano beneficiato della quota destinata all'affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019 e s.m.i.

Sono altresì escluse dal contributo:

- le domande relative ad alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- le domande relative ad alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9; le domande relative ad alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali: presenza nel nucleo di persone disabili, di persone anziane ultrasettantacinquenni, nucleo monogenitoriale con figli minori, presenza di 3 figli minori a carico o altre situazioni di particolare bisogno attestato da relazione dei servizi sociali.

I contratti di locazione devono risultare registrati ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro o assoggettati all'applicazione della "cedolare secca", pena l'esclusione dal beneficio. Il contributo da concedere ai beneficiari sarà complessivamente contenuto nei limiti della somma disponibile e terrà conto della fascia di reddito nonché della incidenza del canone, il quale rimarrà a carico del conduttore dell'alloggio per una quota parte. Le dichiarazioni contenute nell'istanza e negli allegati ad essa saranno oggetto di controllo, anche a campione, circa la loro attendibilità, così come previsto dalla normativa vigente. Saranno comunque oggetto di controllo puntuale e preventivo tutte le istanze contenenti la dichiarazione di possesso di reddito ZERO. Il riscontro di dichiarazioni non veritiere comporterà l'esclusione dalla graduatoria ovvero dalla erogazione del contributo. I cittadini interessati possono ritirare lo schema di domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Pietro Vernotico, P.zza Giovanni Falcone o scaricarlo dal sito internet www.spv.br.it.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro Vernotico entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 28 febbraio 2022, a pena di esclusione o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.spv.br.it.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all' Atto Dirigenziale della R.P. n.514 del 13/12/2021, che contiene le condizioni ed i criteri per la individuazione dei beneficiari del contributo, da intendersi integralmente recepiti nel presente avviso. Si informa, coloro i quali intendano inoltrare la domanda, che i dati richiesti saranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. U.E. 2016/679 e D. lgs. n. 101/2018.D.lgs., ai fini del rispetto della normativa riguardante la riservatezza dei dati personali.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

IL RESPONSABILE AREA 5

Dott.ssa Giuliana Giannone

Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis